

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 18 ottobre 2012, ha approvato, in sede di seconda
deliberazione, il seguente disegno di legge costituzionale
d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,
già approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato il 18
aprile 2012 e dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 2012:*

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 13 della legge costi-
tuzionale 31 gennaio 1963, n. 1)*

1. L'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – *I.* Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

2. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti,

secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

IL PRESIDENTE